SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

6a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente RAVASIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

- «Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (329), d'iniziativa del senatore Calvi;
- «Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (532), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori;
- «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori

già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori

(Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 851 e assorbimento dei disegni di legge nn. 329 e 532)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 8 e passim
BRINA (PDS)
LEONARDI (DC), relatore alla Commissione 5, 8,
13 e passim
MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il te-
soro 5, 8, 13 e passim
PAINI (Lega Nord)
Ruffino (DC)14, 16

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero» (329), d'iniziativa del senatore Calvi
- «Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (532), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori
- «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero"» (851), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri senatori
- (Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 851 e assorbimento dei disegni di legge nn. 329 e 532)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 329, 532 e 851.

Riprendiamo la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 novembre scorso.

Ricordo che è stata ultimata la discussione generale e comunico che sono arrivati i pareri favorevoli delle Commissioni consultate.

Possiamo pertanto passare all'esame e alla votazione degli articoli. È stato proposto che a base dell'esame venga preso il testo del disegno di legge n. 851, come approvato, con modificazioni, in sede referente.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 851 nel testo approvato in sede referente:

Art. 1.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Pertanto il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sugli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre alcuna documentazione, detto indennizzo

verrà liquidato, a richiesta degli stessi, nella misura del 35 per cento del valore attribuito al complesso dei beni materiali dell'azienda.

- 2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.
- 3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza, dichiarazione resa al pretore o ad un notaio, dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti, dato il tempo trascorso. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile.
- 4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.
- 5. Il concorso statale dell'8 per cento, per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge, nonchè delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.
- 6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione della autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, all'inizio del secondo periodo, sopprimere la parola: «Pertanto».

1.1 Leonardi

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «sugli» con le altre: «sulla base delle risultanze degli».

1.2 Leonardi

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda».

1.3 IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «I soggetti di cui al primo comma» fino alla fine del comma.

1.8 IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «utile a dimostrare detta appartenenza, dichiarazione», con le altre: «utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere».

1.4 Leonardi

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dato il tempo trascorso».

1.5 Leonardi

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di

elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato».

1.6 IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Il concorso statale dell'8 per cento, per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui», con le seguenti: «Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni».

1.7 Leonardi

LEONARDI, relatore alla Commissione. Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 1.7 si illustrano da sè, signor Presidente.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche gli emendamenti 1.3, 1.8 e 1.6 si illustrano da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.6 e contrario sull'emendamento 1.8.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

(Norme procedurali e di attuazione)

- 1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
- 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.
- 3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.
- 4. Limitatamente alle perdite avvenute precedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 135 del 1985 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere gli indennizzi ed ogni altro beneficio previsto dalla detta legge, nonchè dalle altre precedenti in materia.
- 5. Le domande potranno essere presentate entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia dal soggetto direttamente danneggiato che da uno solo degli aventi causa, a qualsiasi titolo; gli indennizzi già liquidati debbono considerarsi acconti e vanno quindi detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.
- 6. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonchè delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice

ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

- 7. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:
- a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonchè ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire:
- b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, nonchè a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
- 8. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
- "Art. 9. 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
 - a) reimpiego degli indennizzi;
- b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
 - c) data del verificarsi delle perdite;
 - d) gravi infermità o menomazioni;
 - e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.
- 2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro".
- 9. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.
- 10. Trascorso il termine di cui al comma 9, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.
- 11. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.
- 12. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro

del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 11, sostituire le parole: «alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte» con le altre: «alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni».

2.2

LEONARDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è abrogato».

2.3

LEONARDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. L'emendamento 2.1 si illustra da sè, signor Presidente.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emendamento 2.2 praticamente si illustra da sè: esso reca una migliore definizione della liquidazione frazionata, quindi riguarda un problema di forma più che di sostanza.

Circa l'emendamento 2.3, anch'esso si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.1 del Governo.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

(Commissioni interministeriali)

- 1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse.
- 2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:
- a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vicepresidente;
 - c) un magistrato della Corte dei conti;
 - d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
- f) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato:
 - g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h) un rappresentante della Direzione generale del castato e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;
 - i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l) sei rappresentanti dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

- 6ª COMMISSIONE
 - 3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in Paesi vari composta da:
 - a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
 - b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vicepresidente;
 - c) un magistrato della Corte dei conti;
 - d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
 - e) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
 - f) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato:
 - g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
 - h) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze:
 - i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
 - l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:
 - 1) dalle ex Colonie;
 - 2) dall'Albania;
 - 3) dalla Tunisia;
 - 4) dalla Libia;
 - 5) dall'Etiopia;
 - 6) da Paesi vari.
 - 4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominate dal Ministero del tesoro e durano in carica due anni.
 - 5. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.
 - 6. Alle adunanze delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto.
 - 7. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.
 - 8. A parità di voti prevale quello del presidente.
 - 9. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.
 - 10. Le commissioni deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze.
 - 11. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali di cui al comma 10.

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

- 12. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai membri delle commissioni.
- 13. Gli oneri di funzionamento connessi alle commissioni di cui al presente articolo non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Ai commi 2 e 3, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze».

3.1 LEONARDI

Al comma 2, lettera 1), sostituire la parola: «profughi», con l'altra: «danneggiati».

3.2 LEONARDI

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «rappresentative», aggiungere le altre: «, di cui tre con diritto di voto».

3.3 IL GOVERNO

Al comma 3, lettera 1), sostituire la parola: «profughi», con l'altra: «danneggiati».

3.6 Leonardi

Al comma 3, lettera 1), dopo la parola: «rappresentative», aggiungere le altre: «di cui tre con diritto di voto».

3.7 IL GOVERNO

Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire le parole: «Paesi vari», con le altre: «altri Paesi».

3.5 LEONARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario».

3.4 IL GOVERNO

6^a Commissione

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

Al comma 3, lettera 1), sostituire i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

- «1) nelle ex colonie;
- 2) in Albania;
- 3) in Tunisia:
- 4) in Libia;
- 5) in Etiopia;
- 6) in altri Paesi».

3.8

LEONARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzione di segretario».

3.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati».

3.10

LEONARDI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con i seguenti:

- «4. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica 2 anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno 10 componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.
- 5. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.
- 6. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3».

3.11

LEONARDI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Gli oneri connessi al funzionamento delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993».

3.12 Leonardi

Intivo i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12 si illustrano da sè, signor Presidente. Aggiungo solo, con riferimento agli emendamenti 3.2 e 3.6, che si tratta di sostituire la parola: «profughi» con l'altra: «danneggiati» perchè non sempre i profughi hanno subìto dei danni, quindi tali emendamenti recano una precisazione.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Gli emendamenti 3.3, 3.7, 3.4 e 3.9 si illustrano da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, sono ovviamente favorevole agli emendamenti 3.1, 3.2, 3.6, 3.5, 3.8, 3.10, 3.11 e 3.12, da me presentati.

Circa l'emendamento 3.3 del Governo, su di esso esprimo parere contrario perchè creerebbe qualche disagio in quanto finirebbe con il discriminare, fra i sei rappresentanti delle categorie, chi ha diritto di voto e chi non lo ha.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 del Governo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 3.3 del Governo.

BRINA. Qual è la ragione di questo emendamento?

LEONARDI, relatore alla Commissione. Quella di riequilibrare il voto all'interno della commissione, ma mi pare che la composizione della commissione sia tale da offrire una certa garanzia.

BRINA. Si potrebbe allora portare i rappresentanti da sei a cinque e dare a tutti pari dignità.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Confesso il disagio che verrebbe indubbiamente a crearsi all'interno della commissione; tanto, anche se tutti e sei avessero il diritto di voto, mi pare che non prevarrebbero in ogni caso.

BRINA. La commissione di quanti membri è composta?

LEONARDI, relatore alla Commissione. Di quindici membri: un magistrato di Cassazione; un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato; un magistrato della Corte dei conti; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro; un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato; un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze; un rappresentante del Ministero dell'interno; sei rappresentanti dei profughi.

Sono quindi nove più sei mebri, e mi pare che il rapporto di nove a sei sia già più che sufficiente.

BRINA. Allora è meglio lasciare l'articolo così com'è.

RUFFINO. Richiamandomi all'osservazione del collega Leonardi, gradirei che il Governo avesse un ripensamento su questo emendamento, perchè esso verrebbe a creare ineluttabilmente disagi notevoli fra i rappresentanti delle associazioni. Infatti, come si fa a dire a questi rappresentanti che tre hanno diritto di voto a tutti gli effetti e tre partecipano soltanto con voto consultivo?

Si creerebbero dei grossi disagi e si aprirebbe un contrasto tra le associazioni di categoria che tutelano i danneggiati. Tra l'altro devo ricordare al rappresentante del Governo che con un provvedimento del 5 marzo 1993 il Ministro del tesoro ha determinato la composizione della commissione per la corresponsione di indennizzi a connazionali e imprese italiane che hanno perduto dei beni nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, nella quale sono presenti sei membri effettivi e sei supplenti delle associazioni di danneggiati. E allora credo che questo riequilibrio non sia necessario visto che nella commissione vi è una larga maggioranza dei rappresentanti ministeriali. Ritengo infine che non si debba creare questa disparità di trattamento tra i rappresentanti delle diverse associazioni, perchè ciò costituirebbe un inevitabile motivo di conflitto e pertanto prego il Sottosegretario di ritirare l'emendamento 3.3.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo ha posto la questione in quanto ritiene che la composizione di queste commissioni deliberanti debba rigorosamente tener conto della necessità che le stesse rispondano al principio del riequilibrio della rappresentatività numerica degli aventi diritto al voto, come tra l'altro proposto ai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

Comunque, visti gli inviti che vengono rivolti al Governo, mi rimetto all'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal Governo.

Non è approvato.

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.7.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 3.5.

LEONARDI, relatore alla Commissione. L'emendamento 3.5 concerne soltanto un miglioramento formale del testo.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.10.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Per accelerare il lavoro delle commissioni, con questo emendamento si prevede la possibilità di nominare, all'interno delle commissioni stesse, una o più sottocommissioni.

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.11.

LEONARDI, relatore alla Commissione. Questo emendamento prevede soltanto l'accorpamento di vari commi.

MALVESTIO, sottosegetario di Stato per le finanze. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Leonardi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BRINA. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS su questo provvedimento, teso a corrispondere alle attese di concittadini che in diverse epoche e paesi possedevano beni che poi hanno perduto a seguito di eventi politici.

Giungiamo alla sua approvazione con notevole ritardo rispetto agli eventi maturati nel corso della storia che hanno determinato le situazioni oggetto di questo intervento. Ciò probabilmente creerà dei problemi nella gestione e nella erogazione dei fondi ed è un elemento di autocritica che il Parlamento deve evidenziare nel momento in cui sana una situazione di ritardo piuttosto marcato.

PAINI. Anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo disegno di legge. Si tratta in effetti dell'interpretazione di una legge del 1985, che giunge un po' in ritardo; si auspica comunque una celere approvazione anche presso l'altro ramo del Parlamento.

RUFFINO. Anch'io ritengo che questo sia un primo importante passo, sia pure sotto il profilo dell'interpretazione autentica. Esprimo l'auspicio che questa legislatura, o la prossima, possano affrontare in modo più compiuto problemi relativi ai danni subiti dai nostri

34° RESOCONTO STEN. (2 dicembre 1993)

connazionali all'estero. Questa legge risponde soltanto ad una parte delle aspettative dei concittadini che hanno subito danni e ci sembrerebbe giusto che a distanza di cinquant'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale il Parlamento dimostrasse maggiore attenzione e maggiore sensibilità per questo problema.

PRESIDENTE. Vorrei anzitutto ringraziare il relatore per il pregevole lavoro svolto ed evidentemente anche i componenti della Commissione ed il rappresentante del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 851 nel suo complesso, nel testo modificato.

È approvato.

Avverto che in seguito a tale approvazione i disegni di legge nn. 329 e 532 restano assorbiti.

Chiedo che la Commissione mi dia mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che dovessero rivelarsi necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
Dott SSA MARISA NUDDA

	·	÷	